

Codice DB1511

D.D. 16 aprile 2014, n. 296

CIG in deroga - Proroga al 31 marzo 2014 delle modalità gestionali 2013 - Autorizzazione alla liquidazione dell'integrazione salariale da parte dell'INPS delle domande contenute nella Tranche n. 17-2014.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n.33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3.
- l’intesa raggiunta fra Governo, Regioni e Province Autonome il 22 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del lavoro per l’anno 2013, che fornisce un inquadramento generale in materia, in sostanziale linea di continuità con gli accordi sottoscritti per le annualità precedenti in data 12 febbraio 2009 e 20 aprile 2011, ma tenendo conto dell’esaurimento dell’esperienza del cofinanziamento regionale e del sistema di politiche attive connesso alle deroghe sostenute dal Fondo Sociale Europeo avviata con l’intesa del 12 febbraio 2009, e delle innovazioni introdotte dalla citata L. 92/2012;
- l’Accordo Quadro fra Regione Piemonte, Direzione Regionale INPS e parti sociali piemontesi del 21 dicembre 2012, relativo all’annualità 2013, e il successivo accordo di proroga delle modalità generali di gestione ivi previste fino al 31 marzo 2014 sottoscritto in data 17 dicembre 2013, a seguito della Nota Ministeriale n. 43332 del 16 dicembre 2013, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di garantire la continuità dell’intervento del sostegno al reddito nelle crisi occupazionali territoriali, invita le Regioni e le Province Autonome a provvedere nel 2014 a concessioni di ammortizzatori in deroga limitati nel tempo e, comunque, non superiori a 6 mesi, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, nelle more dell’entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli interventi di cui all’articolo 4, comma 2 del Decreto Legge n. 54/2013, convertito nella Legge n. 85/2013;
- l’intesa raggiunta fra i firmatari dell’Accordo Quadro in data 11 febbraio 2014 che modifica le percentuali di riparto dei fondi disponibili tra CIG e mobilità in deroga, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio in corso e del sensibile calo delle richieste di mobilità in deroga in seguito all’entrata a regime dell’ASpI, in base al quale viene riservato alla CIG il 93% delle risorse disponibili, invece del 90% precedentemente previsto, e alla mobilità in deroga il restante 7%, a partire dall’annualità 2013;

- la Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, che specifica nel dettaglio le modalità e i termini di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013, sulla base delle linee generali contenute nell'Accordo quadro del 21 dicembre 2012 prima citato, e che mantiene la sua validità anche nel I trimestre 2014, a seguito della proroga dell'Accordo Quadro 2013 prima citata.
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014, con cui si autorizza la Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro a gestire gli ammortizzatori sociali in deroga per il primo trimestre 2014, sulla base delle indicazioni contenute nell'Accordo Quadro del 21 dicembre 2012 e nella sua proroga fino al 31 marzo 2014 sottoscritta il 17 dicembre 2013, e delle istruzioni operative riportate nella Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, con provvedimenti di autorizzazione, annullamento, decadenza, revoca o reiezione, a seconda dell'esito delle istruttorie sulle istanze presentate, delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate;
- la normativa generale sulla Cassa Integrazione Guadagni, e in specie la Legge 20 maggio 1975 n. 164, la Legge 23 luglio 1991 n.223, e l'articolo unico della Legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con Legge 19 luglio 1994, n. 451;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469, “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia del Mercato del Lavoro”;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATO ATTO

- che le risorse stanziare nel 2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con i Decreti Interministeriali n. 73648, n. 73649 del 6 giugno 2013, n. 74286 del 4 luglio 2013 e n. 76772 del 7 novembre 2013, ammontano complessivamente a 1.830 milioni di Euro, e prevedono per la Regione Piemonte, in base ai riparti predisposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, un'assegnazione totale di 137.273.575,96 Euro, i cui eventuali residui, come indicato nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive, prot. 0041602 del 4 dicembre 2013, possono essere utilizzati per la gestione 2014;
- che con Decreto Interministeriale n. 78641 del 22 gennaio 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stanziato per la gestione 2014 degli ammortizzatori in deroga 400 milioni di Euro, di cui 29.982.150 Euro assegnati alla Regione Piemonte.

CONSIDERATO

- che il comma 8 dell'art. 19 della L. 2/2009 stabilisce che “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga ... possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”, e che pertanto dal 1° gennaio 2009 gli apprendisti e i lavoratori somministrati o con contratto a termine in genere inseriti nelle domande possono fruire del trattamento di integrazione salariale, da cui erano esclusi prima di tale data;
- che il trattamento di CIG in deroga è concesso per un periodo anche non continuativo a favore dei lavoratori segnalati dalle aziende richiedenti, i quali devono avere un’anzianità lavorativa non inferiore a 90 giorni presso la stessa impresa che ricorre all’integrazione salariale in deroga;
- che con la proroga dell’Accordo Quadro 2013 prima citato si è stabilito che i datori di lavoro possono richiedere un periodo di CIGD continuativo con inizio nell’anno 2014 della durata massima di 3 mesi, e comunque non oltre il 31 marzo 2014, confermando le modalità di gestione delle domande presentate da aziende in cessazione o procedura concorsuale definite nell’Accordo Quadro 2012, e successivamente prorogate, e il tetto di richiesta massimo per singola unità produttiva di 910 giorni a partire dall’anno 2010, esteso fino a tutto marzo 2014;
- che, visti i risultati positivi conseguiti nel 2013, si intende proseguire anche nel 2014 con autorizzazioni a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni dichiarate sull’applicativo gestionale *on-line* della Regione, sistema che consente di massimizzare l’erogazione dei fondi disponibili coprendo il maggior numero possibile di domande;
- che le domande sono organizzate in *tranches* omogenee, da trasmettere all’INPS con le procedure di interscambio telematico previste dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 prima citata e concordate nei tavoli tecnici a livello nazionale fra Regioni, INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di Tecnostruttura e di Italia Lavoro;
- che spetta alla Regione la verifica del rispetto delle scadenze previste per l’invio della domanda e la prima istruttoria della stessa, in relazione alla completezza e congruenza dei dati riportati e della documentazione integrativa fornita, al rispetto dei limiti di richiesta di CIGD prima citati, al ricevimento della marca da bollo e al possesso da parte dei dipendenti in elenco del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale richiesto;
- che spetta all’INPS l’accertamento dell’acquisizione dei moduli SR41, che, come previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 14/15340 del 14 giugno 2010, in caso di invio tardivo vanno trasmessi all’INPS entro il termine ultimativo di 60 giorni dalla data di fine del periodo di sospensione autorizzato, l’ulteriore controllo del possesso del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale in relazione alle informazioni contenute nella banca dati dell’Istituto, nonché la verifica che nel consuntivo generale non sia stato superato il monte ore riportato nell’autorizzazione regionale e che il numero e i nominativi dei dipendenti che hanno effettivamente fruito della CIG corrispondano con quelli riportati nell’istanza;
- che l’autorizzazione regionale è quindi subordinata all’accertamento da parte dell’INPS della sussistenza di detti requisiti, per cui l’INPS dovrà dare tempestiva comunicazione alla Regione Piemonte di eventuali discordanze o inadempienze per l’adozione degli interventi correttivi o dei provvedimenti amministrativi conseguenti;
- che la copertura finanziaria sarà assicurata, nella misura del 93% del totale, secondo la

suddivisione fra CIG e mobilità in deroga ridefinita a partire dall'annualità 2013 nella riunione fra i firmatari dell'Accordo Quadro dell'11 febbraio 2014, come precedentemente specificato, dalle risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 78641 del 22 gennaio 2014 sopra citato, integrate dagli eventuali residui dei fondi ministeriali assegnati per la gestione 2013;

– che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, e liquidare le domande autorizzate secondo le modalità previste dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specificate nel Messaggio INPS n. 372 del 9 gennaio 2014;

– che il rifiuto di un percorso di formazione o di riqualificazione o la mancata frequenza regolare all'attività formativa concordata senza un giustificato motivo comporta per i dipendenti sospesi dal lavoro la decadenza dal trattamento di integrazione salariale, come previsto dall'articolo 4, comma 40 della L. 92 del 28 giugno 2012, fatti salvi i limiti di distanza o i tempi di percorrenza fra la sede dei corsi e la residenza del lavoratore stabiliti dall'art. 4, comma 42 della suddetta Legge, e che è compito dei servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni verificare tale circostanza, e dell'Amministrazione Provinciale interessata segnalare le persone inadempienti all'INPS e, per conoscenza, alla Regione, per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, secondo quanto disposto dall'art.4, comma 44 della Legge 92/2012;

– che la Regione assumerà eventuali provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa alle domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento, in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014 sopra citata, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS.

VERIFICATO

– che le domande di CIG in deroga oggetto del presente provvedimento sono pervenute entro la scadenza prevista;

– che la versione cartacea delle domande è pervenuta corredata dalla marca da bollo richiesta dalla normativa;

– che sussistono sia per le imprese richiedenti che per i loro dipendenti in elenco i requisiti richiesti per accedere all'integrazione salariale in deroga;

tutto ciò premesso,

IL VICE DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

– di autorizzare l'INPS all'erogazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in deroga entro il massimale di Legge, con le eventuali riduzioni previste dall'articolo 2, comma 66 della

Legge 28 giugno 2012 n. 92, a favore dei dipendenti che risultano aver fruito dell'integrazione salariale delle imprese riportate nell'Allegato A, riferito alla *Tranche* di spedizione n. 17-2014, parte integrante del presente provvedimento, in relazione a domande di CIG in deroga con inizio nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014 e dalla durata massima rientrante nei limiti richiamati in premessa, entro e non oltre l'ammontare massimo del monte ore indicato nell'elenco allegato;

- di disporre che le domande riportate nell'Allegato A vengano liquidate dall'INPS utilizzando, nella misura del 93% del totale, secondo la suddivisione fra CIG e mobilità in deroga ridefinita a partire dall'annualità 2013 nella riunione fra i firmatari dell'Accordo Quadro dell'11 febbraio 2014, come in premessa specificato, le risorse stanziare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto Interministeriale n. 78641 del 22 gennaio 2014 che assegna alla Regione Piemonte 29.982.150 di Euro, integrate dagli eventuali residui dei fondi ministeriali assegnati per la gestione 2013, secondo quanto indicato nella Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive, prot. 0041602 del 4 dicembre 2013;

- di dare atto che verranno adottati provvedimenti di annullamento, decadenza o revoca dell'autorizzazione concessa in relazione all'esito delle attività ispettive svolte dagli organi competenti e delle eventuali verifiche interne o dell'INPS sulle domande autorizzate, come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-7331 del 31 marzo 2014, sulla base di valutazioni concordate con la Direzione Regionale INPS;

- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la liquidazione delle spettanze con le modalità specificate nel Messaggio INPS n. 372 del 9 gennaio 2014, sia la verifica dell'invio dei dati a consuntivo sulla modulistica SR41 entro la scadenza ultimativa di 60 giorni dalla data di fine del periodo di integrazione salariale richiesto, come previsto dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali menzionata in premessa, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

- di demandare al Settore Lavoro della Regione Piemonte i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande elencate nell'Allegato A effettuate dalle sedi INPS territoriali.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

Il vice Direttore
Giuliana Fenu